

Giustizia per i riabilitati!

Un'analisi del rapporto tra l'articolo 43 Tulpis e l'istituto della riabilitazione, dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato. Due proposte sensate per concedere (come era fino allo scorso luglio) la licenza ai riabilitati

Di **Gabriele Bordoni e Luca Portincasa**

L'articolo 178 del codice penale dispone che "la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti".

Il riabilitato, quindi, recupera le facoltà giuridiche perdute senza effetto retroattivo. La riabilitazione, inoltre, impedisce la dichiarazione di recidiva e consente di beneficiare dell'amnistia e dell'indulto.

La sua ratio è di prevenzione speciale, favorendo il condannato che si sia ravveduto nel reinserimento sociale, grazie all'eliminazione di quegli effetti della condanna che possono comprometterlo. La riabilitazione viene concessa, con provvedimento del tribunale di sorveglianza, in presenza delle seguenti condizioni (articolo 179): il decorso di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, di otto anni se si tratta di recidivi nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, di dieci anni (termine decorrente dalla revoca dell'ordine di assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro) se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; che il condannato non sia sottoposto a misura di sicurezza (tranne nel caso di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca) o che il provvedimento sia stato revocato; l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (anche in assenza di costituzione di parte civile nel processo penale e assenza di pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti dal reato), salvo la dimostrazione dell'impossibilità di adempimento.

A differenza degli altri requisiti, che si fondano su parametri fissi e determinati, quello della buo-

na condotta è elastico e indeterminato, ed è stato interpretato in senso oggettivo e realistico, con riferimento ai comportamenti tenuti in epoca successiva alla sentenza di condanna, da valutare complessivamente, sicché l'astensione dal crimine non è elemento né necessario né sufficiente. Il provvedimento di riabilitazione ha carattere costitutivo, fondandosi sull'accertamento giurisdizionale dei requisiti di legge e sull'apprezzamento discrezionale in ordine alla condotta del condannato, e ha efficacia *ex nunc* (non retroattiva).

Questioni temporali

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un'altra pena più grave; la revoca ha natura dichiarativa, essendo automaticamente disposta al verificarsi del fatto previsto dalla legge, e ha efficacia *ex tunc*, in quanto retroagisce al momento in cui il fatto si è verificato.

L'articolo 43 Tulpis (Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931) stabilisce che "Oltre a quanto è stabilito dall'articolo 11 non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale

per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".

La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n° 440, (in *Gazzetta Ufficiale*, 22 dicembre, n° 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma, nella parte in cui pone a ca-



Le pronunce del Consiglio di Stato in merito alla possibilità di concedere il porto d'armi dopo la riabilitazione giudiziaria, hanno complicato ulteriormente le cose anziché semplificarle!

rico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Orbene in un primo momento il Consiglio di Stato era finalmente, e condivisibilmente, arrivato a una lettura attuale e costituzionalmente orientata dell'articolo 43 Tulpis stabilendo che l'automatismo preclusivo assoluto al rilascio della licenza di porto d'armi, proprio delle condanne penali di cui all'articolo 43 Tulpis, verrebbe meno una volta sopravvenuto l'istituto della riabilitazione; aggiungendo che la condanna, per quanto remota e superata per gli effetti della stessa riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso pieno, bensì diventa la base di una valutazione discrezionale che terrà conto di ulteriori elementi, ovvero altre circostanze oppure la intrinseca gravità del reato.

Tira e molla del Consiglio di Stato

Purtroppo, nel luglio scorso, su sollecitazione del ministero dell'Interno alla luce dei contrasti giurisprudenziali, investito nuovamente della questione il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto affermato in precedenza, ha stabilito che *"in presenza di condanne per reati preclusivi, la riabilitazione consente di rilasciare al riabilitato le autorizzazioni di polizia in generale, mentre non consente di rilasciargli la licenza di porto d'armi"*. In altre parole gli effetti della riabilitazione si esauriscono nell'ambito dell'applicazione della legge penale, ma salvo diverse specifiche disposizioni di legge come quella indicata nell'articolo 11 Tulpis (nella parte in cui viene precisato *"e non ha ottenuto la riabilitazione"*) essa non ha rilievo su altre conseguenze giuridiche delle condanne. *"La tesi secondo cui la riabilitazione toglie l'effetto preclusivo al rilascio del porto d'armi, stabilito dall'articolo 43 Tulpis per determinate condanne, si fonda sulla lettura dell'articolo 178 del codice penale, secondo cui la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti e contiene un fraintendimento circa la nozione di effetti penali della condanna. Il divieto di concedere (o l'obbligo di revocare) il porto d'armi, come l'esclusione da concorsi, da impieghi o da gare o la perdita del diritto elettorale per chi ha riportato condanne, ma non effetti penali della condanna; e la riabilitazione di per sé, salvo diverse disposizioni della normativa che regge la materia, come appunto l'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non elimina tali effetti"*.

Una proposta sensata

Tralasciando l'impasse creatosi per chi aveva già beneficiato dell'interpretazione evolutiva dell'articolo 43 Tulpis, risulta evidente come queste continue pronunce tra loro contraddittorie, peraltro a distanza di pochi mesi, vadano a creare non poche difficoltà non solo ai cittadini, ma anche agli stessi giudici amministrativi. Tenendo in

Abbiamo chiesto al magistrato (in pensione) Edoardo Mori di esprimersi su una possibile e, tutto sommato, semplice azione legislativa affinché la licenza di portare armi possa essere concessa a chi dia affidamento di non abusare delle armi, in particolare quando il reato sia stato estinto o vi sia stata riabilitazione. Ecco la sua proposta.

Articolo 43 Tulpis - Testo attuale

Oltre a quanto è stabilito dall'articolo 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi. La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (G.U. 22 dicembre 1993, n. 52 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Articolo 43 del Tulpis - Testo sostituito

Oltre a quanto è stabilito dall'articolo 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:



Il giudice Edoardo Mori.

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 - b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
 - c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi da fuoco.
- La licenza può essere concessa ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e [a chi non può provare la sua buona condotta o non dà] che dia affidamento di non abusare delle armi.

In ogni caso, salvo quelli di cui all'articolo 11, comma 11 nr. 2, la licenza può essere concessa a chi dia affidamento di non abusare delle armi quando il reato sia stato estinto a norma degli artt. 167 del cp e 445 e 460 cpp o vi sia stata riabilitazione.

debita considerazione che l'articolo 43 è una norma che risale al 1931, forse sarebbe necessario un intervento legislativo volto a una maggiore chiarezza e snellimento delle procedure, così rimuovendo la necessità di dover effettuare interpretazioni "attuali" dell'articolo.

In particolare, fermi restando i delitti particolarmente gravi quali la rapina, il sequestro di persona e l'estorsione, un buono spunto potrebbe essere quello di circoscrivere i reati contro le persone commessi con violenza, escludere alcune ipotesi di furto e, infine, inserire un termine (certamente anni) tra la richiesta di licenza di portare armi e la commissione di un reato, riabilitato. Veramente vogliamo credere che una persona condannata per lesioni personali "lievi", una volta ottenuta la riabilitazione e aver dato prova di essere ben inserito nel mondo del lavoro e lontano da ogni contesto di devianza, magari dopo trent'anni dalla commissione del reato, non abbia i requisiti per ottenere la licenza esclusivamente per una bravata giovanile?

Ecco, riflettere su tali aspetti sarebbe un buon punto di partenza e l'esclusione di alcune tipologie di reato o l'inserimento, come nell'articolo 11 della formula *"e non ha ottenuto riabilitazione"* sarebbe un magnifico punto di arrivo.